



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

# **CIRCOLARE REGIONALE PER LA STAGIONE BALNEARE 2019**

**DECRETO LEGISLATIVO  
N. 116 DEL 30 MAGGIO 2008**

**Decreto del Ministero della Salute  
del 30 marzo 2010 e del 19 aprile 2018**



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

**Circolare regionale per la gestione della qualità delle acque di balneazione per la stagione 2019.  
Attuazione della direttiva 2006/7/CE del 15 febbraio 2006, del D.lgs. 30 maggio 2008, n.116 e del  
D.M. 30 marzo 2010 e s.m.i.**

## Sommario

1. Premessa .....	2
1.1. I sistemi informativi utilizzati per il monitoraggio e la gestione delle acque di balneazione .....	3
2. Esiti e classificazione relativi all'anno 2018 .....	3
2.1. Elenco delle acque di balneazione aventi giudizio di qualità inferiore all' "Eccellente" .....	4
2.2. Superamenti dei limiti previsti dall'All. A del D.M. 30 marzo 2010 nella stagione 2018.....	5
2.2.1. Inquinamento di breve durata (art.2 comma 1 lett. d del D.lgs.116/08) .....	5
2.2.2. Inquinamento di durata superiore alle 72 ore .....	6
3. Elenco delle acque di balneazione e programma di monitoraggio.....	7
3.1. Raggruppamento di acque di balneazione .....	7
3.2. Individuazione dell'elenco delle acque di balneazione.....	7
3.3. Programma di monitoraggio .....	8
3.3.1. Modifiche introdotte dal D.M. 19 aprile 2018 al DM 30 marzo 2010.....	11
3.4. Istituzione di nuove acque di balneazione .....	11
4. Balneabilità e misure di gestione .....	13
4.1. Superamento dei limiti e divieto temporaneo alla balneazione .....	13
4.1.1. Limiti di cui all'Allegato A del D.M. 30 marzo 2010.....	13
4.1.2. Inquinamento di breve durata .....	14
4.1.3. Proliferazione cianobatterica o di macroalghe, fitoplancton o fitobentos marino .....	15
4.2. Comunicazioni .....	15
4.2.1. Delimitazione dei divieti temporanei nel corso della stagione balneare.....	16
4.3. Situazione anomala (art.2 comma 1 punto g) D.lgs. n. 116/08 .....	17
5. Profili delle Acque di Balneazione.....	18
6. Modifica della lista delle acque di Balneazione .....	19
7. Informazione al pubblico e comunicazioni .....	20
8. Elenco degli Allegati .....	22



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

## 1. Premessa

La Direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e recepita dallo Stato Italiano con D.lgs. n. 116/08 e s.m.i., stabilisce disposizioni in materia di monitoraggio, classificazione, gestione ed informazione al pubblico in merito alla qualità delle acque di balneazione.

Il Decreto definisce le acque di balneazione come le *“acque superficiali o parte di esse nelle quali l'autorità competente prevede che venga praticata la balneazione e non ha imposto un divieto permanente di balneazione”* ed impone che il punto di monitoraggio venga fissato all'interno dell'acqua di balneazione ed individuato ove si prevede il maggior afflusso di bagnanti o il rischio più elevato di inquinamento, sulla base del profilo delle acque di balneazione di cui all'art. 9 del medesimo Decreto.

Durante la stagione di balneazione devono essere applicate da tutti i soggetti competenti, ed in particolare dalla Regione, dai Comuni e dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS), tutte le disposizioni contenute nella Direttiva 2006/7/CE, nel D.lgs. 116/08 e nei Decreti del Ministero della Salute del 30 marzo 2010 e del 19 aprile 2018, nonché quelle contenute nella presente Circolare Regionale, al fine di garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

La stagione balneare per la Regione Sardegna, in accordo con l'art. 2 del D.lgs. n. 116/08, ha inizio il **1° maggio e termina il 30 settembre**, ad eccezione di acque di balneazione del comune di Villaputzu, presso la spiaggia di Murtas, per le quali la stagione ha inizio posticipato al 1° giugno.

La presente Circolare è disponibile nel **Portale Regionale della Balneazione**, raggiungibile all'indirizzo <http://www.sardegnaambiente.it/balneazione>.

Al termine di ogni stagione balneare, ai sensi degli artt. 7 e 8 del D.lgs. n. 116/08, la Regione Sardegna effettua la valutazione della qualità delle acque di balneazione, sulla base dei risultati delle analisi fornite dall'ARPAS, e la classificazione delle acque di balneazione, secondo i seguenti livelli di qualità:

- *“scarsa”*,
- *“sufficiente”*,
- *“buona”*,
- *“eccellente”*.

Gli esiti delle classificazioni sono resi noti con apposita Determinazione del Direttore del Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione delle siccità (di seguito Servizio tutela e gestione delle risorse idriche ), trasmessa al Ministero della Salute e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, resa disponibile per le attività stagionali in capo ai diversi soggetti competenti (Sindaci Comunali, ARPAS, etc.) e visibile al pubblico attraverso il Portale Regionale della Balneazione all'indirizzo <http://www.sardegnaambiente.it/balneazione>.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

### 1.1. I sistemi informativi utilizzati per il monitoraggio e la gestione delle acque di balneazione

In attuazione della Direttiva 2006/7/CE, del D.lgs. n. 116/08 e dei D.M. 30 marzo 2010 e 19 aprile 2018, la Regione Sardegna, attraverso il Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, ha predisposto il **Portale Regionale della Balneazione**, raggiungibile all'indirizzo <http://www.sardegnaambiente.it/balneazione>, operativo dalla stagione balneare 2010, al fine di promuovere e divulgare con tempestività le informazioni riguardanti le acque di balneazione, così come previsto dagli art.14 e 15 del D.lgs. 116/08.

Ulteriori informazioni inerenti lo stato di qualità dei corpi idrici ai sensi del D.lgs. n. 152/06, sia interni che marino-costieri, e sugli scarichi provenienti da impianti di depurazione di acque reflue urbane ed industriali, possono essere acquisite attraverso il Sistema Informativo **CeDoc (Centro di Documentazione dei bacini idrografici)**, istituito ai sensi della L.R. n. 14/2000. Attraverso il CeDoc, raggiungibile all'indirizzo <http://82.85.20.58/sardegna>, è possibile consultare i dati di monitoraggio delle acque sia per la qualità ambientale che per la specifica destinazione d'uso. Per poter consultare la sezione cartografica è indispensabile utilizzare il browser Internet Explorer ed installare, al primo accesso, il plugin di MapGuide dell'Autodesk (tale procedura si avvia automaticamente).

Le informazioni sono inoltre rese disponibili dal Ministero della Salute attraverso il "Portale Acque", all'indirizzo <http://www.portaleacque.salute.gov.it>, nell'apposita sezione dedicata alle "Acque di balneazione" che ne consente la visualizzazione con i relativi punti di campionamento ed i relativi esiti analitici e la qualità dell'acqua (balneabile, non balneabile, etc.).

I risultati delle attività di campionamento, derivanti sia dalle analisi routinarie che da quelle eventualmente suppletive vengono trasmessi dall'ARPAS sia ai Sistemi Informativi Regionali che al Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) del Ministero della Salute, reso disponibile alle strutture preposte all'indirizzo <https://nsis.sanita.it>, nonché ai seguenti indirizzi PEC ed e-mail:

PEC

- o [pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it](mailto:pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it)

E-MAIL

- o [pres.ab.distrettoidrografico@regione.sardegna.it](mailto:pres.ab.distrettoidrografico@regione.sardegna.it)
- o [info.balneazione@regione.sardegna.it](mailto:info.balneazione@regione.sardegna.it)

## 2. Esiti e classificazione relativi all'anno 2018

La valutazione della qualità delle acque di balneazione viene effettuata sulla base dei risultati analitici dei parametri microbiologici di cui all'Allegato I del D.lgs. n. 116/08 (*Escherichia coli* e Enterococchi intestinali), con la seguente modalità:

- in relazione a ciascuna acqua di balneazione;
- al termine della stagione balneare;



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

- attraverso l'elaborazione dei dati relativi alle ultime quattro stagioni;
- secondo la procedura di cui all'Allegato 3 del D.lgs. 116/08.

Il monitoraggio per la stagione balneare 2018 ha interessato 662 acque di balneazione, con campionamenti distribuiti nel periodo compreso tra aprile e settembre ed i cui esiti, contenuti nella Determinazione Prot. n. 11812 REP. N. 274 del 12.12.2018, vengono sintetizzati nella seguente tabella.

<b>N</b>	<b>Giudizio di qualità 2018</b>	<b>Numero di acque di balneazione</b>
1	Eccellente	648
2	Buono	5
3	Sufficiente	4
4	Scarsa	2
5	Non Classificate	3
<b>Totale</b>		<b>662</b>

## 2.1. Elenco delle acque di balneazione aventi giudizio di qualità inferiore all' "Eccellente"

### a. acque di balneazione classificate di qualità "buona"

<b>Comune</b>	<b>Num ind</b>	<b>Codice Regionale</b>	<b>Denominazione</b>
QUARTU SANT'ELENA	IT020092051022	B173CA	725 MT A SUD FOCE RIO FOXI
CUGLIERI	IT020095019007	B066OR	SALAMEDU LOC.TA' S. CATERINA
PALAU	IT020104020011	B155SS	SCIUMARA FOCE SURRAU 100 m NORD FOCE
BUGGERRU	IT020107001007	B214CA	FLUMINIMANNU
CASTELSARDO	IT020090023006	B222SS	ISOLA MOLINO

### b. acque di balneazione classificate di qualità "Sufficiente"

<b>Comune</b>	<b>Num ind</b>	<b>Codice Regionale</b>	<b>Denominazione</b>
PULA	IT020092050012	B151CA	SU STANGIONI
PULA	IT020092050014	B175CA	100 MT A NORD FOCE DEL RIO PULA
ALGHERO	IT020090003001	B003SS	SAN GIOVANNI
BUGGERRU	IT020107001005	B127CA	120 m SUD FOCE FLUMINIMANNU

### c. acque di balneazione non classificabili per insufficienza di campionamenti

<b>Comune</b>	<b>Codice Nazionale</b>	<b>Codice Regionale</b>	<b>Denominazione</b>
VILLAPUTZU	IT020092097007	B217CA	TORRE DI MURTAS
VILLAPUTZU	IT020092097008	B218CA	CENTRO SPIAGGIA DI MURTAS
ARBUS	IT020106001006	B134CA	TORRE DEI CORSARI



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

d. acque di balneazione classificate di qualità **“Scarsa”**

Comune	Numind	Codice Regionale	Denominazione
ALGHERO	IT020090003021	B213SS	VIA CARDUCCI
PORTO TORRES	IT020090058004	B218SS	100 MT ADEST FOCE FIUME SANTO

Tali acque di balneazione, avendo riportato lo stato di qualità scarsa, sono da intendersi vietate alla balneazione per la stagione balneare 2019, quale misura di gestione ai sensi dell'art. 8 c.4 del D.lgs. n. 116/08.

**Per tale motivo, i Sindaci dei Comuni di Alghero e Porto Torres, prima dell'avvio della stagione balneare 2019, dovranno emettere una ordinanza di divieto alla balneazione per l'intera stagione balneare ed informare il pubblico secondo le modalità stabilite dalla norma (art. 15 del D.lgs. n. 116/08).**

Si rileva che l'acqua di balneazione avente codice IT020090003021 (Via Carducci, Alghero), ha riportato per il secondo anno lo stato di “qualità scarsa”.

Si evidenzia, inoltre, che l'acqua di balneazione avente codice IT020090058004 (100 mt ad Est foce Fiume Santo, Porto Torres), ha riportato per il nono anno consecutivo lo stato di “qualità scarsa”. Per cui, in accordo con quanto previsto dall'art. 8, c.4 lett. b), del D.lgs. n. 116/08, tale acqua potrebbe essere stralciata dall'elenco delle acque adibite alla balneazione e per essa potrebbe essere disposto un divieto permanente di balneazione.

Si evidenzia che per le due acque di balneazione presenti nel Comune di Villaputzu, denominate “Torre di Murtas” e “Centro spiaggia di Murtas”, le analisi disponibili forniscono un giudizio riconducibile allo stato di qualità eccellente, sebbene siano caratterizzate da un numero di campionamenti ancora insufficiente per la determinazione del giudizio di qualità ai sensi della citata Direttiva. Tale giudizio di qualità trova riscontro anche nei monitoraggi effettuati nei corrispondenti punti di studio nel periodo 2013-2016 i cui dati non sono utilizzabili ai fini della classificazione.

## **2.2. Superamenti dei limiti previsti dall'All. A del D.M. 30 marzo 2010 nella stagione 2018**

### **2.2.1. Inquinamento di breve durata (art.2 comma 1 lett. d del D.lgs.116/08)**

Durante la stagione balneare 2018 si sono verificati dei fenomeni riconducibili ad “inquinamento di breve durata” (fenomeni che non incidono sulla qualità delle acque per più di 72 ore circa dal momento della prima incidenza) nelle seguenti acque di balneazione.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

Comune	Codice Nazionale	Codice Regionale	Denominazione
PORTO TORRES	IT020090058006	B286SS	250 MT OVEST SCARICO 92
SORSO	IT020090069011	B219SS	LI NIBARI
STINTINO	IT020090089016	B217SS	PUNTA SUD CALA LUPO
QUARTU SANTELENA	IT020092051015	B049CA	MARGINE ROSSO SOTTO RINGHIERA
VILLASIMIUS	IT020092100003	B021CA	TANKA VILLAGE
ARBOREA	IT020095006007	B072OR	CORRU MANNU I°
CABRAS	IT020095018015	B065OR	200 M. A NORD FOCE FIUME TIRSO
CUGLIERI	IT020095019002	B044OR	S'ARCHITTU-SPIAGGIA
CUGLIERI	IT020095019003	B045OR	SANTA CATERINA-SPIAGGIA
BOSA	IT020095079010	B105NU	200 MT A NORD FOCE FIUME TEMO
AGLIENTU	IT020104002012	B228SS	FOCE RIO VIGNOLA
ARZACHENA	IT020104004013	B177SS	CANNIGIONE
ARZACHENA	IT020104004028	B237SS	325 M SUD EX SC.70 (SUD DI PTA CAPACCIA)
GOLFO ARANCI	IT020104011002	B071SS	III SPIAGGIA
GOLFO ARANCI	IT020104011006	B201SS	LUCCARONI
SANTA TERESA GALLURA	IT020104022005	B046SS	LA MARMORATA
SANTA TERESA GALLURA	IT020104022018	B148SS	PORTO POZZO CAMPING ARCOBALENO
TRINITÀ D'AGULTU E VIGNOLA	IT020104026007	B126SS	LA BAJETTE
BUGGERRU	IT020107001005	B127CA	120 M SUD FOCE FLUMINIMANNU
BUGGERRU	IT020107001007	B214CA	100 M NORD FOCE FLUMINIMANNU
CALASETTA	IT020107002006	B106CA	CUSSORGIA
CALASETTA	IT020107002011	B213CA	CUSSORGIA IV
PORTOSCUSO	IT020107016002	B110CA	PORTO PAGLIETTO

## 2.2.2. Inquinamento di durata superiore alle 72 ore

Durante la stagione balneare 2018 si sono verificati superamenti dei valori limite previsti all'allegato A del Decreto 30 marzo 2010, che hanno avuto una durata superiore alle 72 ore di seguito riportati.

Comune	Codice Nazionale	Codice Regionale	Denominazione
ALGHERO	IT020090003003	B005SS	FERTILIA
SAN TEODORO	IT020104023010	B020NU	SPIAGGIA BUNGALOW HOTEL
SAN TEODORO	IT020104023011	B021NU	SPIAGGIA CALA D'AMBRA
VALLEDORIA	IT020090079001	B030SS	S.PIETRO A MARE
PALAU	IT020104020011	B155SS	SCIUMARA FOCE SURRAU
ALGHERO	IT020090003021	B213SS	VIA CARDUCCI
PORTO TORRES	IT020090058004	B218SS	100 MT AD EST FOCE FIUME SANTO



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

### 3. Elenco delle acque di balneazione e programma di monitoraggio 2019

Il D.lgs. n. 116/08, all'art.4, prevede che le Regioni individuino e trasmettano al Ministero della Salute ed al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, entro il 1° marzo di ogni anno:

- l'elenco delle acque di balneazione e i punti di monitoraggio;
- il programma di monitoraggio per la stagione balneare.

#### 3.1. Raggruppamento di acque di balneazione

Al termine della stagione balneare 2014, su richiesta da parte della ASL n° 6 di Sanluri (nota prot. n. 3567 del 27.01.2014) ai sensi dell'art. 6 della Circolare Regionale 2014, ed a seguito di apposita riunione, tenutasi in data 20/10/2014 con i soggetti territorialmente competenti, il Servizio tutela e gestione delle risorse idriche ha avviato le attività di raggruppamento delle acque di balneazione, site nel Comune di Arbus, denominate Capo Pecora (B129CA), Su Pistoccu (B166CA) e Costa Verde S'Arcuentu (B131CA) con le acque di balneazione contigue. Le acque di balneazione di seguito elencate sono, pertanto, da intendersi raggruppate a decorrere dalla stagione balneare 2015.

Siti raggruppati a partire dal 2015	Acque di balneazione contigue identificate
B129CA–Capo Pecora-IT020106001001	B164CA – Su Scivu - IT020106001009
B166CA–Su Pistoccu-IT020106001011	B203CA – Portu de Maga - IT020106001013
B131CA–Costa Verde S'Arcuentu-IT020106001003	B132CA–Costa Verde Spiaggia Centro-IT020106001004

#### 3.2. Individuazione dell'elenco delle acque di balneazione

Per la stagione balneare 2019, anche a seguito degli esiti della classificazione sullo stato di qualità delle acque di balneazione della stagione 2018, sono state individuate 663 acque di balneazione corrispondenti a circa 1'410 km di costa, nonché i relativi tratti (Allegato 1) e punti di campionamento (Allegato 7).

Sin dalla stagione balneare 2011, la definizione della linea di costa, delle “acque adibite alla balneazione”, delle “acque non controllate” e di quelle “non adibite alla balneazione” (come di seguito definite) è stata aggiornata sulla base della cartografia tecnica regionale, attraverso la quale si è individuata una linea di costa lunga poco più di 2'200 km (escluse le isolette minori, aventi perimetro inferiore a 300 m, con le quali si arriverebbe a circa 2'250 km) e definiti i tratti omogenei di costa riconducibili alle seguenti tipologie:

#### **Acque adibite alla balneazione - circa 1'412 km**

- **Allegato 1** - Elenco delle Acque di Balneazione;
- **Allegato 2** - Elenco dei tratti comunali delle Acque di Balneazione;





REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

### **Acque non controllate - circa 334 km**

- **Allegato 3 - Acque non controllate:** tratti di costa potenzialmente balneabili (perché privi di pressioni) ma non controllati perché difficilmente raggiungibili (costa a picco sul mare, isolette, etc.) aventi lunghezza minima pari a 300 m;

### **Acque non adibite alla balneazione - circa 455 km**

- **Allegato 4:**
  - **Zona di riserva integrale:** zone A, “riserva integrale”, delle Aree Marine Protette – lunga circa 60,9 km;
  - **Aree di foce:** tratti di costa prossimi a foci di corsi d’acqua e/o sbocchi a mare di altri corpi idrici, che, per le pressioni antropiche esistenti su questi ultimi, sono vietate alla balneazione – lunga circa 34,8 km;
  - **Zone portuali:** tratti di costa in corrispondenza delle aree portuali e prossimi a queste, in cui, sia per questioni igienico-sanitarie che per la sicurezza dei bagnanti (traffico di imbarcazioni), è vietata la balneazione – lunga circa 162,4 km;
  - **Zone interdette per scarico:** tratti di costa interdetti alla balneazione per motivi igienico-sanitari, perché prossimi a punti di scarico a mare di impianti di trattamento di reflui, del tipo a cielo aperto, in condotta sottomarina, etc. – lunga circa 32,1 km;
  - **Zone interdette permanentemente per altri motivi:** tratti di costa vietati alla balneazione per motivi diversi da quelli sopra elencati, e riconducibili alle tipologie “aree militari”, “zone industriali”, “aree pericolose per la presenza di frane”, etc. – lunga circa 164,4 km.

I tratti sopra richiamati possono essere consultati sia attraverso il portale regionale sulla balneazione che nella sezione cartografica del Sistema Informativo CeDoc più sopra descritto.

L’elenco delle acque di balneazione di cui all’Allegato 1 contiene, tra l’altro, per ciascuna di esse, le coordinate di inizio e termine dell’acqua di balneazione stessa. Poiché ciascuna acqua di balneazione può ricadere a cavallo di più ambiti amministrativi comunali, è stato elaborato un ulteriore documento (Allegato 2) contenente il medesimo elenco delle acque di balneazione, in cui sono state identificate, per ciascuna di esse, le singole porzioni ricadenti in ciascun Comune.

### **3.3. Programma di monitoraggio**

Il programma di monitoraggio, da condurre secondo le specifiche previste dal D.lgs. n. 116/08, prevede il controllo dei parametri riportati nell’Allegato I dello stesso, attraverso un campionamento, definito dal calendario di monitoraggio, per ciascuna acqua di balneazione, per tutta la durata della stagione balneare



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

che, per la Sardegna, in accordo con l'art. 2 del D.lgs. n. 116/08, ha inizio il 1° maggio e termina il 30 settembre, ad eccezione di due acque site nel Comune di Villaputzu, relative alla spiaggia Murtas, nelle quali ha inizio il 1° giugno.

In accordo con quanto contenuto nell'All. IV del citato D.lgs. n. 116/08 è previsto un campionamento da effettuare poco prima dell'inizio della stagione balneare. In attuazione di quanto riportato nel medesimo allegato, il programma di monitoraggio prevede, inoltre, che le date di prelievo siano distribuite nell'arco di tutta la stagione balneare e che l'intervallo tra le date di due prelievi consecutivi non superi la durata di un mese.

Il calendario dei prelievi è predisposto in maniera tale da rispettare l'intervallo massimo tra campionamenti successivi non superiore a 31 giorni per tutto il periodo di monitoraggio (semestre aprile-settembre). È altresì consentito un ritardo massimo di 4 giorni dalla data indicata in calendario.

Il soggetto preposto alle attività di redazione e di attuazione del programma di monitoraggio, come previsto dalla L.R. n. 6 del 18/05/2006 e s.m.i., è l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS).

Il calendario dei prelievi per la stagione balneare 2019 (Allegato 5) è stato già trasmesso al Ministero della Salute secondo le modalità ed i tempi previsti dalla norma.

I prelievi dovranno essere eseguiti secondo le modalità previste dall'Allegato D del Decreto attuativo 30 marzo 2010 e s.m.i.; non potranno essere effettuati in data antecedente quella del calendario né potranno essere svolti con un ritardo di oltre 4 giorni dalla data prevista (art. 6 del D.lgs. 116/08).

In presenza di situazioni particolari, tali da rendere impossibile l'effettuazione dei prelievi entro i 4 giorni dalla data prevista (quali, ad esempio, avverse condizioni meteo marine), il campionamento dovrà avvenire il primo giorno utile, cessate le cause ostative. **Tale posticipazione dovrà essere sempre giustificata e supportata da idonea documentazione**, tempestivamente trasmessa tramite posta elettronica ai seguenti indirizzi:

Ministero della Salute:

PEC

- o dgprev@postacert.sanita.it

E-MAIL

- o l.gramaccioni@sanita.it

Regione:

PEC

- o pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it

E-MAIL

- o info.balneazione@regione.sardegna.it

Sindaco del Comune interessato:

PEC

E-MAIL



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

Inoltre, nei casi in cui dovessero manifestarsi fenomeni di inquinamento tali da determinare o far presumere un rischio per la salute, le autorità competenti informate a riguardo (anche a seguito di segnalazione pervenuta da parte dei cittadini) dovranno:

- avisare tempestivamente le strutture sanitarie preposte, il Comune territorialmente competente e l'ARPAS;
- avisare tempestivamente l'amministrazione regionale agli indirizzi PEC ed e-mail più sopra richiamati;
- provvedere all'attuazione delle misure di gestione previste dall'art. 10 del D.lgs. n. 116/08, ivi compresa l'informazione del pubblico;
- apporre un divieto temporaneo di balneazione, se necessario.

In concomitanza con il campionamento dei parametri microbiologici, dovranno altresì essere rilevati, secondo le modalità dell'allegato D del Decreto attuativo 30 marzo 2010 e s.m.i., i seguenti parametri:

- temperatura dell'aria
- temperatura dell'acqua
- vento
- stato del mare
- corrente superficiale
- condizioni meteorologiche

Inoltre, anche al fine della definizione dei profili ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 116/08 ed a tutela della salute pubblica, le autorità competenti, nell'ambito dell'attività di monitoraggio, e/o i soggetti interessati (ivi compresi anche i cittadini) sono tenuti a comunicare alla Regione - Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna, Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, le informazioni di cui agli artt. 10, 11 e 12 del succitato Decreto e, in particolare:

- segnalazioni di proliferazione cianobatterica (si veda il paragrafo successivo);
- segnalazioni di proliferazione di macroalghe e fitoplancton - *Ostreopsis ovata* (si veda il paragrafo successivo);
- segnalazioni di altri inquinanti, valutabili attraverso l'ispezione visiva, quali reflui e/o rifiuti liquidi in genere recapitanti a mare, residui bituminosi, vetro, plastica, gomma, ecc.

Le autorità competenti (e in particolare Comuni, ARPAS, Province, Gestore del Servizio idrico integrato, Autorità d'Ambito, etc.) sono tenute, ciascuna per quanto di propria competenza, all'adozione delle misure di gestione di cui agli articoli 10, 11 e 12 del D.lgs. 116/08 ed all'attuazione di quanto previsto dal D.M. 30 marzo 2010 e dal D.M. 19 aprile 2018.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

### 3.3.1. Modifiche introdotte dal D.M. 19 aprile 2018 al DM 30 marzo 2010

Il Decreto del Ministero della Salute del 19 aprile 2018 introduce delle importanti modifiche al decreto del 30 marzo 2010; tra queste le più rilevanti riguardano:

- trasmissione delle ordinanze di divieto e relative revoche al Ministero della Salute, che dovrà essere effettuata direttamente dai Comuni per via telematica attraverso il Portale predisposto dal citato Ministero;

I Comuni devono trasmettere per via telematica i provvedimenti di divieto e di revoca del divieto di balneazione non appena ricevuta la comunicazione dell'ARPAS, tramite una specifica funzionalità del Portale Acque del Ministero della salute, secondo le modalità operative definite con provvedimento congiunto della direzione generale della prevenzione sanitaria e della direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica del Ministero della salute da pubblicare sul sito istituzionale del predetto Ministero.

- criteri di monitoraggio indicati nelle linee guida per fioriture algali e cianobatteri pubblicate dall'Istituto di sanità nei rapporti Istisan 14/19 e 14/20.

Qualora il profilo delle acque di balneazione indichi un potenziale di proliferazione cianobatterica o di macroalghe, fitoplancton o fitobentos marino, l'ARPAS garantisce un monitoraggio adeguato per consentire un'individuazione tempestiva dei rischi per la salute, secondo quanto di seguito riportato:

- Ostreopsis cf ovata: "linee guida per la gestione delle fioriture negli ambienti marino costieri in relazione a balneazione e altre attività ricreative", pubblicate dall'Istituto superiore di sanità nel rapporto Istisan n. 14/19 e successivi aggiornamenti, consultabili sul sito web [www.iss.it](http://www.iss.it);
- Cianobatteri: "linee guida per la gestione delle fioriture di cianobatteri nelle acque di balneazione", pubblicate dall'Istituto superiore di sanità nel rapporto Istisan n. 14/20 e successivi aggiornamenti, consultabili sul sito web <http://www.iss.it>;
- Monitoraggio ambientale: protocolli operativi realizzati dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale in collaborazione con le Agenzie regionali protezione ambientale consultabili sul sito web <http://www.isprambiente.it>

Le strutture richiamate dovranno, a seguito delle segnalazioni di cui sopra, trasmettere tutte le informazioni anche alla Regione - Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna, Servizio tutela e gestione delle risorse idriche e informare il Sindaco del Comune interessato sui risultati ottenuti.

### 3.4. Istituzione di nuove acque di balneazione

Nella stagione balneare 2017, è pervenuta al Servizio TGRI l'istanza del Comune di Portoscuso (note prot. n. 6612 del 25.08.2017 e prot. n. 7503 del 03.10.2017), contenente la richiesta di istituzione di una



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

nuova acqua di balneazione in Loc. Punta S'Aliga. A seguito di tale richiesta il Servizio TGRI, per quanto di competenza, ha avviato le procedure d'ufficio e le concertazioni con gli organi competenti.

I tratti costieri in argomento e le aree antistanti risultavano interessate da un'interdizione alla balneazione originata da un atto, emanato ai sensi del D.P.R. n. 470/82 e della Circolare di Coordinamento n. 27 del 25.07.1988 del Ministero della Sanità, per motivi di legati alla presenza dell'area industriale in prossimità della costa in oggetto.

Pertanto, in accordo con l'ARPAS, per approfondire le conoscenze sullo stato di qualità delle acque in argomento, con nota del Direttore del Servizio TGRI dell'ADIS (prot. n. 877 del 02.02.2018) è stato istituito un punto di studio in Loc. Punta S'Aliga ove effettuare i monitoraggi previsti per le acque di balneazione.

Successivamente, con nota del Servizio TGRI prot. n. 5998 del 05.07.2018, sono stati invitati tutti i soggetti coinvolti a diverso titolo nelle attività di balneazione ad informare in merito all'esistenza di eventuali motivi ostativi alla rimozione del divieto di balneazione vigente ed alla istituzione di una nuova acqua di balneazione.

Sono stati pertanto richiesti diversi pareri, tra i quali quello del Ministero della Salute, dell'ARPAS, dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, dell'ASSL territorialmente competente, etc.

A tal proposito la ASSL, Dipartimento di prevenzione di Carbonia, ha comunicato, con nota acquisita agli atti al prot. n. 6464 del 18.07.2018, che nelle acque costiere di Punta S'Aliga vi sono le condizioni per poter effettuare le attività di balneazione ai sensi della normativa vigente, senza rischi per la salute pubblica.

Pertanto, non essendo pervenuti pareri contrari, il Sindaco del Comune di Portoscuso, con l'ordinanza n. 54 del 03.08.2018 ha disposto la parziale revoca dell'ordinanza vigente di divieto di balneazione, per il seguente tratto di costa:

Zona industriale di Portovesme	Coordinate GB inizio (m)		Coordinate GB fine (m)		Lunghezza tratto rimozione divieto (m)
	EST	NORD	EST	NORD	
	1'449'106	4'334'859	1'448'598	4'335'769	5'185

Di seguito la denominazione della nuova acqua di balneazione e le coordinate Gauss-Boaga del punto di campionamento per il monitoraggio da parte di ARPAS:

Codice Regione	NUMIND	Comune	Denominazione	Coordinata Est in GB	Coordinata Nord in GB
B219CA	IT020107016003	Portoscuso	Punta S'Aliga	1'448'746,3	4'335'162,9



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

## 4. Balneabilità e misure di gestione

I D.M. 30 marzo 2010 e 19 aprile 2018 definiscono i criteri per determinare, nel corso della stagione balneare, i divieti di balneazione e fissa nell'Allegato A i valori limite relativi ai parametri *Escherichia coli* ed Enterococchi intestinali e nelle linee guida più sopra citate (rapporti Istisan 14/19 e 14/20) le *Fasi del piano di sorveglianza e le azioni da intraprendere nelle aree ad elevato e medio rischio di fioritura di *Ostreopsis cf. ovata* e di cianobatteri.*

La Regione Sardegna, attraverso l'ARPAS, provvede affinché il monitoraggio dei suddetti parametri venga effettuato secondo le procedure e le modalità previste dall'Allegato V del D.lgs. 116/2008 e dei decreti attuativi (D.M. 30 marzo 2010 e D.M. 19 aprile 2018).

Nel corso della stagione balneare devono essere effettuati i campionamenti secondo il calendario di monitoraggio (campionamenti routinari). Nei casi in cui dovessero presentarsi dei superamenti delle analisi routinarie o delle situazioni inaspettate (sulla base di evidenze e/o segnalazioni anche da parte di terzi, ivi compresi i cittadini) che potenzialmente potrebbero mettere a rischio la salute dei bagnanti, dovranno essere effettuati dei sopralluoghi e dei campionamenti non previsti dal calendario di monitoraggio (campionamenti suppletivi) e, se ritenuto opportuno, anche su punti di prelievo non inclusi nella rete di monitoraggio (analisi fuori rete di monitoraggio) da parte dei soggetti preposti, al fine di verificare la reale presenza e l'estensione del fenomeno.

### 4.1. Superamento dei limiti e divieto temporaneo alla balneazione

#### 4.1.1. Limiti di cui all'Allegato A del D.M. 30 marzo 2010

Nel caso in cui si verifichi, durante la stagione balneare in corso, il superamento dei limiti dei parametri microbiologici (Fuori Norma) di cui all'Allegato A del D.M. 30 marzo 2010, sia a seguito di campionamenti routinari che a seguito di campionamenti suppletivi, dovranno essere attivate le seguenti misure di gestione.

- I. Il Dipartimento dell'ARPAS, competente per territorio interessato, inserisce tempestivamente i dati relativi al "Fuori Norma" nell'omonima sotto-sezione della sezione "Analisi" del NSIS, utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Ministero. Contestualmente, il medesimo Dipartimento comunica formalmente il superamento dei limiti dei parametri microbiologici, tramite posta elettronica, al Comune (o ai Comuni, qualora l'acqua di balneazione ricada a cavallo di più Amministrazioni), alle strutture sanitarie territorialmente competenti, alla Regione ed al Ministero della Salute. Per tale comunicazione dovrà essere utilizzato il modello riportato nell'Allegato 6, avendo cura di indicare *le possibili cause che potrebbero aver determinato il superamento dei limiti di norma.*



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

Le comunicazioni di cui sopra dovranno essere trasmesse al Ministero ed alla Regione attraverso posta elettronica ai seguenti indirizzi:

Ministero della Salute:

PEC

- o dgprev@postacert.sanita.it

E-MAIL

- o l.gramaccioni@sanita.it

Regione:

PEC

- o pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it

E-MAIL

- o pres.ab.distrettoidrografico@regione.sardegna.it
- o info.balneazione@regione.sardegna.it

- II. Il Sindaco del Comune interessato, ai sensi dell'art. 2, c.4, del D.M. 30 marzo 2010 e del D.M. 19 aprile 2018, emette un'ordinanza di divieto temporaneo alla balneazione a tutta l'area di pertinenza del punto di campionamento ricadente nell'ambito amministrativo di propria competenza e informa, in maniera tempestiva, i bagnanti mediante segnali di divieto ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 116/08.
- III. L'ARPAS esegue i campionamenti di verifica ritenuti necessari per l'accertamento dell'eventuale persistenza dell'inquinamento o del rientro entro i limiti previsti dall'allegato A del D.M. 30 marzo 2010; quindi valuta ed identifica le cause che hanno dato origine all'inquinamento e comunica l'esito delle analisi al Comune, alla Regione ed al Ministero della Salute (secondo le modalità sopra riportate).

A seguito dell'accertamento potranno verificarsi i seguenti casi:

- nel caso in cui il campionamento di verifica di cui sopra dovesse dare esito favorevole, il Sindaco, a seguito della comunicazione trasmessa dall'ARPAS, provvederà ad emettere l'Ordinanza di revoca della chiusura dell'acqua di balneazione.
- nel caso in cui il campionamento di verifica dovesse confermare l'esito sfavorevole, il provvedimento di chiusura NON potrà essere revocato se non al primo esito favorevole di un campionamento suppletivo o routinario.

#### **4.1.2. Inquinamento di breve durata**

L'inquinamento sarà da ritenere di breve durata nel caso in cui il campionamento di verifica fosse effettuato entro le 72 ore dall'inizio del fenomeno inquinante o, nel caso l'inizio del fenomeno non fosse



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

determinabile, entro le 72 ore dalla data del campionamento relativo al fuori norma. In tal caso, per le finalità di cui all'art. 6, c.5 (ovvero l'eventuale sostituzione del campionamento routinario sfavorevole ai fini della classificazione della qualità delle acque), **dovrà essere effettuato un ulteriore campionamento, secondo le modalità di cui all'allegato IV del D.lgs. n. 116/08, entro il 7° giorno successivo alla data del campionamento favorevole e tale campione sostituirà quello routinario sfavorevole.**

Secondo quanto previsto dall'All. II del D.lgs. n. 116/08, il numero di campioni scartati a norma dell'articolo 6, comma 5, del citato D.lgs. n. 116/08, a causa dell'inquinamento di breve durata durante l'ultimo periodo di valutazione dovrà rappresentare non più del 15% del totale dei campioni previsti nel calendario di monitoraggio fissato per quel periodo.

Allo scopo di tutelare la salute pubblica, la procedura di sostituzione del campione routinario sfavorevole potrà essere effettuata, ai fini della classificazione, per una data acqua di balneazione, una sola volta nell'arco della medesima stagione balneare.

#### **4.1.3. Proliferazione cianobatterica o di macroalghe, fitoplancton o fitobentos marino**

In attuazione di quanto previsto all'art. 1 c.1 del D.M. 19 aprile 2018, qualora il profilo delle acque di balneazione indichi un potenziale di proliferazione cianobatterica o di macroalghe, fitoplancton o fitobentos marino, l'ARPAS provvede ad effettuare un monitoraggio adeguato per consentire un'individuazione tempestiva dei rischi per la salute in accordo con quanto previsto dalle linee guida per l'*Ostreopsis cf ovata*<sup>1</sup>, per i Cianobatteri<sup>2</sup> e dai protocolli operativi realizzati dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale in collaborazione con le Agenzie regionali protezione ambientale consultabili sul sito web <http://www.isprambiente.it>.

L'ARPAS dovrà, inoltre, garantire l'attuazione delle "Fasi del piano di sorveglianza e azioni da intraprendere nelle aree ad elevato e medio rischio di fioritura di *Ostreopsis cf. ovata* e cianobatteri" di cui alle citate linee guida.

#### **4.2. Comunicazioni**

Il Comune, in attuazione di quanto previsto dai D.M. 30 marzo 2010 e D.M. 19 aprile 2018 ed in accordo con quanto previsto dall'art. 15 del D.lgs. n. 116/08, non appena ricevuta comunicazione dalle strutture tecniche dell'ARPAS, predispone e trasmette i provvedimenti formali di divieto ed eventuale revoca al Ministero della Salute ed alla Regione, attraverso le seguenti modalità:

<sup>1</sup> "*Ostreopsis cf ovata*: linee guida per la gestione delle fioriture negli ambienti marino costieri in relazione a balneazione e altre attività ricreative", pubblicate dall'Istituto superiore di sanità nel rapporto Istisan n. 14/19 e successivi aggiornamenti, consultabili sul sito web [www.iss.it](http://www.iss.it).

<sup>2</sup> "Cianobatteri: linee guida per la gestione delle fioriture di cianobatteri nelle acque di balneazione", pubblicate dall'Istituto superiore di sanità nel rapporto Istisan n. 14/20 e successivi aggiornamenti, consultabili sul sito web <http://www.iss.it>





REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

Ministero della Salute:

PEC

- o [dgprev@postacert.sanita.it](mailto:dgprev@postacert.sanita.it)

E-MAIL

- o [l.gramaccioni@sanita.it](mailto:l.gramaccioni@sanita.it)

PORTALE ACQUE

- o Sistema Informativo NSISS (<https://nsis.sanita.it>)

Regione:

PEC

- o [pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it](mailto:pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it)

E-MAIL

- o [pres.ab.distrettoidrografico@regione.sardegna.it](mailto:pres.ab.distrettoidrografico@regione.sardegna.it)
- o [info.balneazione@regione.sardegna.it](mailto:info.balneazione@regione.sardegna.it)

▪ ARPAS:

- o [arpas@pec.arpa.sardegna.it](mailto:arpas@pec.arpa.sardegna.it)

La medesima documentazione deve, inoltre, essere trasmessa anche alle strutture sanitarie territorialmente competenti. Nei richiamati provvedimenti devono essere indicate le ragioni del divieto.

Il Comune, inoltre, nei casi in cui dovessero manifestarsi fenomeni di inquinamento tali da determinare o far presumere un rischio per la salute (anche a seguito di informazione pervenuta da parte dei cittadini), dovrà provvedere all'attuazione delle misure di gestione previste dall'art. 10 del D.lgs. n. 116/08, ivi compresa l'informazione del pubblico e, se necessario, dovrà apporre un divieto temporaneo di balneazione.

Le autorità competenti, inoltre, provvedono affinché vengano adottate misure di gestione tempestive e adeguate qualora emergano situazioni inaspettate che hanno, o potrebbero verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti.

Tutti i provvedimenti sopra citati dovranno essere trasmessi secondo le modalità precedentemente richiamate.

#### **4.2.1. Delimitazione dei divieti temporanei nel corso della stagione balneare**

Nei casi di divieto temporaneo, previa emanazione di relativa ordinanza sindacale all'intera acqua di balneazione, l'ARPAS valuta l'opportunità di proporre al Servizio TGR1 una limitazione del divieto ad un tratto dell'acqua di balneazione, attraverso una serie di campionamenti, nei giorni successivi la manifestazione dell'evento inquinante, in punti di controllo significativi a distanza crescente dal punto di prelievo, per meglio delimitare, eventualmente, l'area interessata dal fenomeno inquinante.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

A seguito del parere positivo del Servizio TGRI, l'ARPAS dovrà comunicare al Sindaco interessato gli esiti degli approfondimenti e proporre la modifica dell'ordinanza già emessa al fine di limitare l'area interdetta al tratto effettivamente interessato dal fenomeno inquinante.

A seguito della eventuale delimitazione dell'area da interdire, l'ARPAS deve analizzare le cause del superamento del valore limite, trasmettere apposita relazione al citato Servizio tutela e gestione delle risorse idriche che deve rivalutare la suddivisione o il raggruppamento dell'acqua di balneazione e la definizione del relativo profili, secondo i criteri di cui al D.lgs. n. 116/08.

La serie di campionamenti effettuati per la eventuale delimitazione del tratto inquinato deve essere inserita dall'ARPAS nell'apposita sotto sezione "Analisi fuori rete di monitoraggio" del Sistema Informativo NSIS del Ministero della Salute.

#### **4.3. Situazione anomala (art.2 comma 1 punto g) D.lgs. n. 116/08**

Nel caso in cui si verifichi una situazione anomala, definita dal D.lgs. 116/08 come "*evento o serie di eventi con impatto sulla qualità delle acque di balneazione e il cui verificarsi è previsto in media non più di una volta ogni quattro anni*", devono essere attivate le seguenti procedure:

- l'ARPAS segnala la situazione anomala rilevata al Comune (e, per conoscenza, al Ministero della Salute, alla Regione ed alle strutture sanitarie territorialmente competenti). In maniera analoga provvede il Comune nel caso di situazioni anomale riscontrate per altre vie.
- il Comune informa i bagnanti, in maniera tempestiva (anche attraverso web o altri sistemi di comunicazione), sulla durata e sulle cause delle situazioni anomale, adottando, ove necessario, anche i provvedimenti di chiusura alla balneazione.
- Il programma di monitoraggio può essere sospeso e ripreso alla fine della situazione anomala, prelevando nuovi campioni in sostituzione di quelli mancanti a causa della situazione medesima. Le eventuali sospensioni dei campionamenti da parte dell'ARPAS devono essere preventivamente concordate col Servizio tutela e gestione delle risorse idriche.
- L'ARPAS trasmette tempestivamente alla Regione l'informazione sulle eventuali situazioni anomale per le finalità inerenti la compilazione della tabella 3 dell'Allegato F del Decreto 30 marzo 2010 e s.m.i.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

## 5. Profili delle Acque di Balneazione

La Regione Sardegna predispose e aggiorna, ai sensi dell'art.9 del D.lgs. 116/08, i **Profili delle acque di balneazione**, e li trasmette al Ministero della Salute entro il termine previsto dalle norme. A tal fine sono state utilizzate le informazioni fisiche, geografiche e idrologiche sia delle acque di balneazione che delle acque superficiali afferenti, nonché le informazioni sulla presenza di fonti di inquinamento (pressioni) e sulle misure volte alla rimozione delle cause di inquinamento ed al miglioramento delle acque di balneazione, derivanti, tra l'altro, dai sistemi informativi sopra richiamati predisposti dal Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, anche in attuazione della Direttiva 2000/60/CE.

Le informazioni relative all'analisi delle pressioni, condotta in attuazione della Direttiva 2000/60/CE, sono contenute nel "Riesame e Aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sardegna" (disponibile all'indirizzo <http://www.regione.sardegna.it/autoritadibacino>) approvato con Deliberazione n. 1 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del 15 marzo 2016, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 ottobre 2016.

Il quadro conoscitivo relativo ai profili delle acque di balneazione viene completato attraverso il coinvolgimento dei Comuni ed il supporto delle Province e dell'ARPAS. Le amministrazioni Comunali provvedono, per quanto di propria competenza, al completamento delle informazioni necessarie per la redazione dei Profili delle Acque di Balneazione, attraverso le schede precompilate disponibili all'indirizzo internet ad accesso riservato <http://82.85.20.38/profili>, i cui contenuti sono consultabili attraverso i link riportati alla voce "Profili acque di balneazione" presente nella sezione "Programma di Monitoraggio" del portale regionale della balneazione <http://www.sardegnaambiente.it/balneazione>.

I Profili così predisposti vengono costantemente aggiornati dal Servizio tutela e gestione delle risorse idriche e, per le parti di competenza, dai Comuni interessati, anche a seguito di informazioni riguardanti le acque di balneazione che dovessero pervenire nell'arco della stagione balneare.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

## 6. Modifica della lista delle acque di Balneazione

Le Amministrazioni Comunali, l'ARPAS, ma anche i cittadini, sia direttamente che attraverso il dialogo con le amministrazioni stesse, che intendono proporre l'istituzione di una nuova acqua di balneazione o l'eliminazione/modifica di un'acqua di balneazione esistente, possono formulare delle proposte specificandone i motivi, inviando la richiesta al Servizio tutela e gestione delle risorse idriche ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

### PEC

- o [pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it](mailto:pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it)

### E-MAIL

- o [pres.ab.distrettoidrografico@regione.sardegna.it](mailto:pres.ab.distrettoidrografico@regione.sardegna.it)
- o [info.balneazione@regione.sardegna.it](mailto:info.balneazione@regione.sardegna.it)

Le eventuali proposte inerenti la nuova istituzione, la modifica e/o l'eliminazione di un'acqua di balneazione dall'elenco esistente, devono essere **comunicate entro il 30 novembre** di ogni anno al fine di permettere al Servizio tutela e gestione delle risorse idriche di effettuare delle valutazioni in merito. Il citato Servizio deve quindi valutare, sentiti gli organi centrali e di concerto con l'ARPAS e gli Enti locali territorialmente competenti, le fattibilità tecnico-economiche derivanti dalle modifiche proposte, al fine di aggiornare l'elenco delle acque di balneazione e predisporre il programma di monitoraggio per la stagione successiva.

Nelle acque di balneazione di nuova istituzione, ai fini della prima valutazione di qualità ai sensi dell'art.7 del D.lgs. 116/08, devono essere effettuati 16 campionamenti rappresentativi del periodo aprile – settembre, nell'arco di una o più stagioni balneari consecutive.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

## 7. Informazione al pubblico e comunicazioni

Il D.lgs. n. 116/08, recependo le Direttive Comunitarie che prevedono l'accesso alle informazioni ambientali e la partecipazione del pubblico all'elaborazione di piani e programmi in materia ambientale, contiene disposizioni precise sulle informazioni che devono essere fornite al pubblico in merito alla qualità delle acque di balneazione.

Tutte le autorità coinvolte in materia (tra le quali si citano il Ministero della Salute, la Regione, le Province, i Comuni, l'ARPAS, etc.), ciascuna per quanto di propria competenza, assicurano al pubblico la possibilità di partecipare attivamente anche alla definizione o revisione degli elenchi delle acque di balneazione attraverso suggerimenti, osservazioni o reclami.

Il Ministero della Salute fornisce le informazioni al pubblico attraverso l'attivazione del sito internet <http://www.portaleacque.salute.gov.it>, nel quale sono riportati, georeferenziati, i dati sulla qualità delle acque di balneazione trasmessi dalla Regione.

La Regione Sardegna per quanto di propria competenza, fornisce le informazioni al pubblico tramite il portale appositamente realizzato, raggiungibile sia direttamente all'indirizzo <http://www.sardegnaambiente.it/balneazione>, sia attraverso il sito regionale dell'Ambiente, raggiungibile all'indirizzo <http://www.sardegnaambiente.it> col link al canale tematico "Balneazione".

Le informazioni sono inoltre disponibili attraverso il citato Sistema Informativo CeDoc, in cui sono visibili all'indirizzo <http://82.85.20.58/sardegna>, georeferenziate sulla base della Carta Tecnica Regionale, le informazioni principali inerenti le acque di balneazione, i punti di campionamento, la qualità delle acque ed i certificati analitici relativi alle analisi di monitoraggio.

I Comuni, ai sensi dell'art.15 del D.lgs. n. 116/08, hanno un ruolo primario per quanto riguarda l'informazione al pubblico e, pertanto, devono mettere a disposizione, con tempestività, durante la stagione balneare, in punti facilmente accessibili e nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione (percorsi pedonali di accesso a spiaggia e mare, eventuale punto di informazione o ufficio turistico della spiaggia, accesso allo stabilimento balneare, etc.) le seguenti informazioni:

- elenco delle acque di balneazione di pertinenza
- durata della stagione balneare
- calendario di monitoraggio
- ubicazione del punto di prelievo
- classificazione preliminare di qualità
- eventuale divieto di balneazione temporaneo: cause e durata
- eventuali presenze di proliferazione algale attestate dalle strutture tecniche preposte al controllo
- risultati dei monitoraggi degli anni precedenti



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

- indicazioni delle fonti da cui reperire informazioni più dettagliate (sito Internet del Comune, della Regione, referenti locali, ecc.).

Tali informazioni devono essere contenute in **apposita cartellonistica** il cui formato, condiviso a livello nazionale, è reso disponibile dalla Regione Sardegna attraverso il citato portale della balneazione.

Sono, inoltre, di competenza comunale, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 116/08:

- a) la delimitazione, prima dell'inizio della stagione balneare, delle acque non adibite alla balneazione e delle acque permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio;
- b) la delimitazione delle zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare si verifichi una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;
- c) la revoca dei provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni di cui alle lettere a) e b);
- d) l'apposizione di segnaletica che indichi i divieti di balneazione, nelle zone interessate, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione;
- e) la segnalazione di eventuali previsioni di inquinamento di breve durata, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione.

Per le finalità inerenti le informazioni e le comunicazioni di tempestivo intervento, i Comuni dovranno mantenere costantemente aggiornate la Regione (Servizio TGRI) e l'ARPAS, e ciò anche in merito ai nominativi dei referenti per le attività in oggetto, i relativi indirizzi e-mail e recapiti telefonici, verificando la correttezza delle informazioni inserite nei profili delle acque di balneazione sopra citati.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

## 8. Elenco degli Allegati

- Allegato 1 - Elenco Acque di Balneazione
- Allegato 2 - Elenco Acque di Balneazione - Tratti Comunali
- Allegato 3 - Elenco delle Acque non controllate
- Allegato 4 - Elenco delle Acque non adibite
- Allegato 5 - Calendario di monitoraggio
- Allegato 6 - Modello comunicazione fuori norma e revoca
- Allegato 7 - Elenco Punti di prelievo
- Allegato 8 – Modello cartellonistica con informazioni base

La presente circolare sarà pubblicata sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna e sul BURAS.

**Direttore Generale dell’Agenzia  
Regionale del Distretto Idrografico**

Alberto Piras

P. Signorile/Sett. Monit. Bil. Idr.  
M.T. Pintus/Resp. Sett. Monit. Bil. Idr.  
P. Botti/Dir. Serv. TGR

*Firmato digitalmente da*

**ALBERTO  
PIRAS**